

COMUNE DI CALTANISSETTA

P. O. «ISTITUTO TESTASECCA»

Casa di riposo per vecchi e inabili e Casa del Fanciullo e della Fanciulla «Testasecca-S. Agostino».

Finalità: ricovero, mantenimento ed assistenza dei poveri di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, e dei minori, maschi e femmine, che abbiano bisogno di ricovero.

☆ ☆ ☆

STATUTO

*approvato con D. P. R. 13 agosto 1964,
modificato con D. P. R. 18 marzo 1969*

PREMESSA

La fondazione del ricovero di Mendicità Testasecca S. Agostino in Caltanissetta avvenne nel 1893 per opera dell'On.le Conte Ignazio Testasecca fu Gaetano.

Un ricovero di Mendicità denominato «S. Agostino» era in precedenza istituito a iniziativa dello stesso Conte Ignazio Testasecca, dei Cav.ri Luigi Giordano fu Giuseppe e Angelo Cosentino fu Antonio e dei Sacerdoti Samuele Giuliana fu Gaetano e Federico Rizzo fu Giuseppe e installato provvisoriamente nei locali dell'ex Convento dei Padri Cappuccini all'uopo ceduto dalla Congregazione della Carità.

Nel 1893 il Conte Testasecca iniziò la costruzione, nella di lui proprietà denominata «Palmintelli» dell'attuale grandioso Istituto erogando Lire 500.000 in aggiunta ai legati di complessive L. 1.037,50 annue, già disposti dai sigg. Salvatore Fasciano e Can. Giovanni Lipari per l'istituzione di un ricovero di Mendicità in Caltanissetta.

Il nuovo Ricovero, denominato «Ricovero di Mendicità Testasecca-S. Agostino», fu eretto in Ente morale con R.D. 29 agosto 1895 ed iniziò la sua attività nel 1896.

Il Ricovero, capace di oltre 200 letti, è dotato di una chiesa, di una villetta e di un appezzamento di terreno.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito: dei legati di complessive L. 1.037,50 annue disposti dai Sigg. Salvatore Fasciano e Can. Giovanni Lipari (oggi elevatesi a complessive L. 2.320,50 per essere venduto il fondo legato dal detto Fasciana e il ricavato in L. 58.500 reinvestito in rendita 5%): delle somme annue residue dalle L. 500.000 dal Conte Ignazio Testasecca destinate per la costruzione dell'edificio, cioè L. 56.800 in Rendita 3,50%; dal legato dello stesso Conte Testasecca in Rendita 5% di L. 18.400; dal legato Ferrauto di L. 500 in rendita 3,50%; del legato di L. 20.000 disposto dalla Contessa Maria Testasecca, reinvestito in rendita 5% del capitale di L. 24.500; di quello del Sac. Pinzolo di L. 20.000 in Rendita 5% dell'altro di L. 10.000 della Marchesa Dora Testasecca in

Malvezzi, rinvestito in Rendita 5% del capitale di L. 13.100; e si è recentemente accresciuto di altre L. 100.000 elargito dal figlio del fondatore, Conte Vincenzo Testasecca in occasione delle fauste nozze di S.A.R. il principe Umberto di Savoia.

Art. 1

In ottemperanza alle leggi della Regione Siciliana vigenti la denominazione ufficiale dell'Istituto è la seguente: Casa di Riposo per vecchi e inabili e Casa del Fanciullo e della Fanciulla «Testasecca-S. Agostino». Per altro per brevità nel presente Statuto e negli atti amministrativi la pia istituzione può essere indicata con la denominazione Istituto Testasecca.

Art. 2

L'Istituto ha per scopo di provvedere, gratuitamente, nei limiti dei propri mezzi, al mantenimento ed all'assistenza di minori sia maschi che femmine, mediante ricovero con pernottamento o mediante assistenza semi-convittuale, che abbiano domicilio di soccorso nel Comune di Caltanissetta, appartengano a nuclei familiari indigenti, o siano privi di assistenza familiare in quanto:

- a) orfani di entrambi o di un solo genitore;
- b) figli di genitori separati e non abbienti e come tali bisognosi di assistenza materiale oltre che morale.

L'Istituto potrà inoltre ricoverare minori dietro pagamento di retta da parte di Enti Pubblici od a carico totale o parziale delle famiglie.

In tal caso si prescinde del domicilio di soccorso del Comune di Caltanissetta.

Nel limite dei posti disponibili potranno essere ricoverati ed assistiti anche minori appartenenti a famiglie abbienti.

L'Istituto provvede altresì alla promozione di attività culturali, ricreative, di formazione professionale, di miglioramento psico-fisico e della condizione di vita dei minori portatori di handicaps, nel quadro di iniziative di formazione morale e di sostegno psicologico della gioventù, in conformità delle esigenze della società.

L'Istituto provvede all'assistenza degli anziani in apposito centro diurno, realizzato con finanziamento della Regione Siciliana.

Ivi saranno erogati i servizi di cui necessitano i soggetti della terza età che non hanno necessità immediata del ricovero, bensì di assistenza temporanea, integrata dalla somministrazione dei pasti e da altre iniziative di sostegno.

Il Centro Diurno, quale servizio aperto, è luogo di incontro per gli anziani.

Gli anziani accederanno al Centro Diurno gratuitamente, se rientranti nella fascia esente prevista dalla L.R. 6.5.1981, N. 87, mediante versamento di quota mensile, nei limiti della tabella annessa al regolamento tipo emanato per l'esecuzione della L.R. 6.5.1981, N. 87, se titolari di redditi superiori alla fascia esente.

L'accesso gratuito è subordinato al versamento di una retta da parte del Comune nel quale l'anziano ha il domicilio di soccorso o comunque risiede.

L'Istituto si prefigge, nel tempo, di estendere agli anziani i restanti servizi previsti dalla Legge Regionale 6 maggio 1981 N. 87 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

A giudizio insindacabile della Amministrazione dell'Istituto possono essere esclusi dalla accettazione o dimessi, se già accettati, invalidi e vecchi la cui condotta anteriore sia stata di pubblico scandalo o di eccessiva pericolosità sociale o che comunque non si siano comportati o non diano affidamento di comportarsi in maniera compatibile con la convivenza.

Art. 4

L'assistenza e la direzione interna di tutti i reparti dell'Istituto sono

affidati alle Suore Figlie di S. Anna, specialmente convenzionate con regolare deliberazione contenente norme da stabilire di comune accordo tra l'Amministrazione e la Superiore Generale dell'Ordine.

Le Suore nell'assistenza e nei servizi potranno essere coadiuvate dalle ricoverate che per la loro età e condizioni fisiche siano in grado di effettuare le faccende domestiche di cui la convivenza ha necessità.

Art. 5

Alle Suore addette all'Istituto, in base a regolare deliberazione, sarà corrisposto un assegno mensile e sarà garantito il trattamento previdenziale previsto dalle leggi. Ad esse spetterà l'alloggio in speciale reparto e il mantenimento confacente al loro stato.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 6

L'Istituto è amministrato e retto da un Consiglio d'amministrazione composto di cinque membri, compreso il presidente, sotto la tutela e la sorveglianza degli organi a ciò preposti dalla legge.

Come doveroso riconoscimento verso la famiglia fondatrice, presidente dell'Opera Pia è il conte Ignazio Testasecca, vita natural durante, o un suo designato che abbia i requisiti previsti dagli artt. 11 e 14 della legge 17.7.1890, n. 6972 e successive modifiche.

La carica di presidente sarà in seguito assunta dal discendente diretto, primogenito, di sesso maschile e maggiore di età, del conte medesimo e così di seguito all'infinito.

Art. 7

I rimanenti componenti il Consiglio di Amministrazione saranno nominati come segue: un sacerdote dal Vescovo della Diocesi; uno dal Prefetto di Caltanissetta; uno dal Consiglio Comunale di Caltanissetta e il quarto membro sarà il parroco pro tempore della Parrocchia nella cui giurisdizione ricade l'Istituto.

Qualora non potesse aver luogo per qualsiasi motivo, la successione nella carica di presidente di un discendente diretto del Conte Testasecca nel modo indicato nel precedente art. 6, il presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. In tal caso il Consiglio stesso dovrà essere prima integrato da un quinto membro da nominarsi dal Provveditore agli studi.

Art. 8

I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, dichiara la decadenza dei membri del Consiglio stesso sia a seguito di tre assenze continuative ingiustificate alle sedute, sia per sopravvenuti motivi di incompatibilità e di indegnità. Il Prefetto può promuovere la suddetta dichiarazione di decadenza.

Art. 9

A scelta del Presidente uno dei Due Sacerdoti componenti il Consiglio di Amministrazione sarà nominato Direttore dell'Istituto e svolgerà le funzioni che sono precisate dai regolamenti interni e dei servizi. Vice Direttore sarà l'altro sacerdote facente parte del Consiglio di Amministrazione. Le funzioni di Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. Uno speciale compenso mensile dovrà essere stabilito per il Direttore.

Art. 10

Per la copertura delle cariche e degli Uffici della P.O., vigono le incompatibilità di legge. Inoltre è stabilito che i componenti non abbiano nè parentela nè affinità civile fra di loro fino al terzo grado. Le dimissioni della carica saranno presentate al Consiglio di Amministrazione che deciderà sulle medesime.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sull'accettazione di doni ed altre liberalità destinate all'Istituto, sulle variazioni dei beni immobili e su ogni atto che possa diminuire il valore venale o il valore giuridico, sui contratti e sulle liti giudiziarie, sulle spese straordinarie ed impreviste non contemplate in bilancio, sulla idoneità delle cauzioni da prestarsi da parte del tesoriere, su tutti gli atti relativi al rapporto di impiego dei dipendenti, sulle modifiche dello Statuto e sulla adozione e modificazione dei regolamenti interni.

Art. 12

Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio, ne man-

tiene l'ordine e ne regola la disciplina; cura la esecuzione dei regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio; rappresenta l'Istituto presso gli organi superiori di vigilanza e tutela ed in tutti gli atti giudiziali; riceve, firma la corrispondenza, firma i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso; sospende per gravi motivi gli impiegati e salariati.

Art. 13

Nei casi di urgenza sotto la sua responsabilità prende tutti quei provvedimenti che nell'interesse dell'Istituto reputa necessari, salvo l'obbligo di renderne conto al Consiglio che dovrà essere sollecitamente convocato per la ratifica.

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO

Art. 14

Il Segretario dirige l'ufficio amministrativo dell'Ente, svolge tutti i compiti di segreteria, stende i verbali delle deliberazioni, firma i mandati e gli ordinativi d'incasso che dovranno sempre essere estratti da un bollettario con madre e figlia ed esegue tutte le altre incombenze determinate dal regolamento e dalle deliberazioni. In caso di sua mancanza i verbali delle deliberazioni saranno stesi dal membro più giovane del Consiglio.

Art. 15

Il servizio di esazione e di cassa è affidato, di regola, all'esattore comunale.

Nel caso che, l'istituzione sia autorizzata ad avere tesoriere speciale, non si potrà conferire al medesimo compenso maggiore di quello che sarebbe spettato allo esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termini di legge.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano, nonchè di quella del Segretario.

DELLA LEGALITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione tiene le sue adunanze ordinarie al-

meno tre volte l'anno una per ogni quadrimestre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre componenti o per ordine dell'autorità competente. In tali casi la convocazione avrà luogo mediante avvisi da rimettere ai singoli componenti unitamente all'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data indicata per l'adunanza.

Art. 17

Per la validità delle adunanze richiedesi l'intervento almeno di tre membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci. Una proposta si intenderà approvata quando abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. A parità deve essere respinto.

Art. 18

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Art. 19

Ai fini della determinazione della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei componenti il Consiglio coloro che, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6272, non possono prendere parte alla deliberazione.

AMMISSIONE

Art. 20

Le domande per l'ammissione nell'Istituto devono essere dirette al Presidente e corredate dai documenti atti a dimostrare lo stato civile, lo stato di famiglia, le condizioni di salute dell'interessato. Per i ricoverati a pagamento la misura della retta sarà determinata con speciale deliberazione del Consiglio. Una retta diversa potrà essere stabilita o semplicemente accettata per quanto riguarda i ricoverati a carico di Pubbliche Amministrazioni.

Art. 21

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dimettere tutti i ricoverati che non abbiano ormai bisogno di assistenza per le migliorate condizioni di abilità fisica o perchè le relative famiglie si trovano in migliori condizioni economiche; tutti i ricoverati a pagamento per cui non sia stata corrisposta la retta dovuta anche se a carico di Enti Pubblici; tutti i ricoverati che abbiano contratto malattie contagiose e incompatibili con la convivenza; tutti quegli inabili che non mantengono buona condotta o siano soliti bestemmiare, mancare di rispetto alle Suore, dare scandalo o ubriacarsi.

Art. 22

Il cronicario di cui all'art. 2 sarà istituito soltanto qualora potranno ottenersi dalla Regione Siciliana o da Enti Pubblici o da Privati gli aiuti necessari per la sua istituzione. All'assistenza dei cronici sarà assegnato un medico generico e due Suore infermiere. L'assistenza che verrà praticata sarà dietetico-alimentare con somministrazione di farmaci prevalentemente galenici coadiuvanti l'attività respiratoria e circolatoria e ricostituenti generali. Per tali ricoverati sarà praticata una retta giornaliera doppia di quella corrisposta per i ricoveri generici.

Art. 23

Sia il cronicario che la sezione invalidi e vecchi, che la sezione minori saranno divisi in reparti distinti maschile e femminile con locali separati e nessuna comunità di vita tra essi.

Art. 24

L'età minima per essere accolti nell'Istituto è di 3 anni. Di massima i maschietti saranno trattenuti fino ai 10 anni, le femmine potranno essere trattenute anche se superiori al 18° anno di età. Nessuna limitazione di età è stabilita per quanto riguarda la permanenza dei vecchi, degli inabili, dei cronici.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Un regolamento di servizio interno, di organico e di amministrazione stabilirà le norme per l'assunzione delle Suore e degli impiegati, per il

vestiario, il vettovagliamento e la disciplina dei ricoverati, per la direzione dell'Istituto, per il servizio sanitario, religioso, di economato, di cassa e di segreteria e per quant'altro necessario per l'attuazione del presente Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente testo si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza pubblica.